



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Presidente -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20948/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del  
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL  
PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente-*

*contro*

MINICHINO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio dell'avvocato MICHELLE  
LIGUORI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del  
controricorso;

Oggetto

EQUA  
RIPARAZIONE

Ud. 19/07/2016 - PU'

Cass. 2189  
R.G.N. 20948/2015

Rep. /

PNX 27E

- *controricorrente* -

N. 51320/14  
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA del  
17/11/2014, depositato il 21/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Salvatore MINICHINO, con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Roma in data 12 giugno 2015, proponeva opposizione avverso il decreto del consigliere designato depositato il 27 maggio 2014, con il quale era stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno per irragionevole durata del processo perché presentata oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto.

La Corte d'appello, in composizione collegiale, accoglieva l'opposizione ritenendo l'opposizione tempestiva, in quanto al termine semestrale di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 doveva aggiungersi il periodo di sospensione feriale, e fondata la domanda di equa riparazione nel merito, ritenendo che il giudizio presupposto avesse avuto una durata irragionevole di tre anni, in relazione al quale liquidava un indennizzo di € 2.250,00, facendo applicazione del criterio di € 750,00 per ciascun anno.

Per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Il MINICHINO ha resistito con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001) l'Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che al termine semestrale per la proposizione del procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001 sia applicabile la sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969.

Con il secondo motivo, proposto in via alternativa e subordinata e rubricato ancora violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, la difesa erariale sostiene che pur ammettendosi che il termine di cui all'art. 4 citato abbia natura processuale, lo stesso non sarebbe suscettibile di proroga per applicazione della sospensione dei termini in considerazione della natura monitoria del procedimento, caratterizzato per ciò solo da speditezza e urgenza, e quindi incompatibile con la sospensione feriale;

Il primo motivo di ricorso è infondato, alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui «poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo» (Cass. n. 5423 del 2016).

Né tanto meno appare pertinente il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 16783 del 2012, invocata dall'Amministrazione ricorrente, che ha escluso la decorrenza del termine ordinario di prescrizione per effetto dell'espressa previsione del termine semestrale di decadenza per la proposizione

della domanda d'equa riparazione, che non consente di dedurre alcunché sulla diversa e del tutto autonoma questione in oggetto.

E' infondato, altresì, il secondo motivo sol che si consideri che il principio ora richiamato è stato da questa Corte affermato proprio in una controversia soggetta, *ratione temporis*, all'applicazione della legge n. 89 del 2001, come modificata dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.

Dunque il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Non sussistono i presupposti per pronunciare condanna dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte contro ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., trattandosi di questioni che solo di recente hanno trovato sistemazione giurisprudenziale e normativa.

Non si deve, infine, far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, oltre a trattarsi di ipotesi d'impugnazione della amministrazione pubblica (cfr Cass. SS.UU. n. 9938 del 2014).

**P . Q . M .**

La Corte, *rigetta* il ricorso; *condanna* il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie; dispone la distrazione delle spese come liquidate, in favore del difensore dei controricorrenti, avv. Michele Liguori, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

**Il consigliere estensore,**

*Milena Staloch*

**Il Presidente**

*Paolo Di M.*

**Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA**

*[Signature]*

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

oggi, .....



**7 GEN. 2017**

**Il Funzionario Giudiziario**

*[Signature]*